



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPORUSCIO	MAURIZIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ARGILLA	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MANNI	PIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 260/2015
depositato il 29/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703T401350 IRES-ALTRO
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703T401350 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703T401350 IRAP
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

LEVANTO WATERFRONT S.R.L.
LOCALITA' VALLESANTA SNC 19015 LEVANTO SP

difeso da:

GLENDI CESARE
VIA BARTOMEO BOSCO 31/9 16100 GENOVA GE

- sul ricorso n. 673/2015
depositato il 18/09/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05676201500000949000 IRES-ALTR
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05676201500000949000 IVA-ALTRC
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05676201500000949000 IRAP
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LA SPEZIA

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05676201500000949000 IRES-ALTR
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05676201500000949000 IVA-ALTRC
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 05676201500000949000 IRAP
contro:

AG. RISCOSSIONE LA SPEZIA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 260/2015 (rifiutato)

UDIENZA DEL

22/09/2015 ore 09:00

N°

71

PRONUNCIATA IL:

22.09.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15.02.17

Il Segretario

[Handwritten signature]



(segue)

difeso da:
CUCCHI BRUNO
VIA DON MINZONI 5 19100 LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
LEVANTO WATERFRONT S.R.L.
LOCALITA' VALLESANTA SNC 19015 LEVANTO SP

difeso da:
GLENDI CESARE
VIA BARTOLOMEO BOSCO, 31/3 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 3

REG. GENERALE

N° 260/2015 (rinnunciato)

UDIENZA DEL

22/09/2016 ore 09:00

Fatto e diritto

La s.r.l. Levanto Waterfront, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dal Prof. Avv. Cesare Glendi, ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate della Spezia, di cui alle premesse, relativo ad Ires, Irap, iva, oltre sanzioni e accessori, per l'anno 2010.

La ricorrente eccepisce, in via pregiudiziale, l'inesistenza dell'atto impugnato, avente natura impositiva, in quanto inviato direttamente per posta dall'Ufficio e non notificato a mezzo messo speciale autorizzato, ovvero messo comunale. Eccepisce, altresì, nullità dell'avviso per difetto di contraddittorio, infondatezza dell'accertamento nel merito, nonché non debenza dell'aggio richiesto e, comunque, delle sanzioni applicate.

Nella costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate richiama puntualmente la normativa di riferimento e controbatte le censure sollevate in ricorso.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Nelle more del giudizio, la Commissione ha disposto la sospensione dell'atto impugnato, nonché la riunione con altro ricorso avente ad oggetto preavviso di iscrizione ipotecaria, a carico della ricorrente.

All'odierna udienza, dopo ampia discussione fra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminare da ogni altra è l'eccezione di inesistenza dell'atto impugnato per le ragioni innanzi richiamate.

L'eccezione è fondata.

La Commissione rileva essere pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che, per gli atti che, come nel caso di specie, sono disciplinati dall'art. 29 D.L. 31/5/2010, convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, l'accertamento ha assunto, congiuntamente, funzione accertativa ed esattiva, con la conseguenza che l'azione esecutiva dell'Ufficio Finanziario può essere iniziata senza la necessità di alcuna altra comunicazione.

Proprio per tale ragione, la dottrina ha proposto la definizione di atti impositivi, giustificata dalla considerazione che tali provvedimenti contengono già l'intimazione al pagamento del tributo e delle sanzioni.

La divergenza giurisprudenziale riguarda le ulteriori conseguenze giuridiche della nuova categoria dottrina e, in particolare, la necessità, a pena di inesistenza dell'atto, di una

valida notifica dell'atto medesimo, che non sarebbe soddisfatta dal solo invio per posta, da parte dell'Autorità Amministrativa.

Ritiene questa Commissione, in ciò innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, di dovere aderire a tale opinione, che di recente ha trovato molteplici accoglimenti fra i Giudici di merito.

Invero ritiene questo Giudice che il mutato assetto dell'imposizione e della riscossione, così come disciplinate dalla legge n. 122/2010 richiamata dall'art. 29, primo comma lett. a), che testualmente statuisce che: " l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati", individui una procedura in cui l'atto impositivo primario deve necessariamente essere notificato, nel mentre solo gli atti successivi possono essere inoltrati tramite il servizio postale.

Da quanto precede discende, come corollario, che la notificazione dell'atto impositivo primario costituisce presupposto necessario ai fini della giuridica esistenza dell'atto, con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, tale atto primario non sia stato notificato con le formalità di legge, l'atto medesimo deve essere considerato inesistente e non soltanto nullo.

Nessuna sanatoria di nullità è, conseguentemente, ammissibile.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare impedisce la trattazione e l'esame delle ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente.

Per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene di dovere accogliere integralmente il ricorso, dichiarando l'inesistenza dell'atto impugnato e dichiarare compensate, tra le parti, le spese di giudizio, stante l'incertezza giurisprudenziale ancora esistente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara inesistente l'atto impugnato.
Compensa le spese.

La Spezia. 22/9/2016

Il Presidente relatore
(dott. Maurizio Caporuscio)

